



CONSORZIO  
**ASMEZ**

# RASSEGNA STAMPA



## DEL 2 GENNAIO 2012

INDICE RASSEGNA STAMPA

**NEWS ENTI LOCALI**

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI .....	4
2012: LA PA DICE ADDIO AI CERTIFICATI .....	6
<i>E' entrata in vigore la disposizione che prevede che le pubbliche amministrazioni non possano più chiedere certificati a cittadini e imprese</i>	
SCARSITÀ DI RISORSE PUBBLICHE E PROBLEMI DI GESTIONE EDILIZIA .....	7
ULTIMI GIORNI NEI PICCOLI COMUNI .....	8
PROROGATI AL 20 GENNAIO DATI SU CENSIMENTO PERMANENTE AUTO BLU .....	9
L' ITALIA HA IL RECORD DI ULTRACINQUANTENNI.....	10

**IL SOLE 24ORE**

META PIÙ VICINA PER 14 RIFORME.....	12
<i>In prima fila i Ddl contro cybercrime e corruzione e quello sul pareggio di bilancio</i>	
L'IMU DEBUTTA ANCHE SUI RURALI.....	13
<i>Aliquota allo 0,2% sugli immobili strumentali - Le abitazioni sono tassate</i>	
TRE MESI IN PIÙ PER LA «VARIAZIONE».....	14
ENTRO NOVEMBRE L'ACCATASTAMENTO DI TUTTI GLI EDIFICI.....	15
<i>IL NODO CRITICO/L'iscrizione delle cascine non è compensata da una riduzione del reddito dominicale dei terreni corrispondenti</i>	
NIENTE SCONTI SULL'AFFITTO AGRICOLO.....	16
NEI TETTI AL PERSONALE ENTRA ANCHE LO «STAFF» DEL SINDACO.....	17
<i>Dalla Corte dei conti le istruzioni sul nuovo vincolo del 50%</i>	
RISCHIO NULLITÀ PER GLI ATTI CHE VIOLANO LA CONCORRENZA.....	19
<i>LA NOVITÀ/L'Antitrust può cancellare le decisioni locali. Se l'ente non si adegua al parere motivato scatta il ricorso dell'Avvocatura</i>	
SUL PUBBLICO IMPIEGO MANCANO REGOLE COORDINATE .....	20
LICENZIAMENTI, RICORSO IN DUE STEP .....	21
<i>Da oggi impugnativa entro 60 giorni efficace solo con deposito in 270 giorni</i>	
NIENTE PROROGA DELL'AFFIDO DIRETTO.....	23
<i>No alla raccolta rifiuti, anche se a tempo, per la partecipata con doppia attività - EFFETTI A CASCATA/Impossibile riassorbire il personale non trasferito con l'esternalizzazione perché l'operazione è finanziariamente onerosa</i>	
DUE ANNI IN PIÙ PER LE DISMISSIONI AI COMUNI FINO A 50MILA ABITANTI.....	24
<i>IL PRINCIPIO/Secondo i magistrati contabili c'è tempo fino al 2013 (e non entro dicembre 2011) per ridurre a una sola le società locali</i>	
ACCANTONAMENTI DA AFFITTO AI GESTORI DEDUCIBILI DALL'IRAP.....	25
L'ENTE DECLINA IL LIMITE AI CO.CO.CO NELLA SCUOLA.....	26

**ITALIA OGGI SETTE**

TRENTO È LA CITTÀ PIÙ VIVIBILE .....	27
<i>La ricerca sulla qualità della vita nel 2011 registra un calo generalizzato del livello di benessere. Ma le grandi città si candidano a guidare la ripresa</i>	

RIFIUTI, UN'ONDATA DI PROROGHE .....	28
<i>Il Sistri slitta al 2 aprile, addio alla discarica al 31 dicembre</i>	
<b>LA REPUBBLICA</b>	
ETERNIT, SUGLI INDENNIZZI CASALE FRENA.....	30
<b>CORRIERE DELLA SERA</b>	
IL FALLIMENTO DELLE ORDINANZE POCHE MULTE A CHI HA SPARATO .....	31
NEGOZI SEMPRE APERTI ROMA E NAPOLI PRONTE AL VIA .....	32
<i>Da oggi nessun limite di orario. Caute Milano e Torino</i>	
<b>IL MESSAGGERO</b>	
DALL'IMU ALLA TASSA SUL LUSO TUTTE LE NOVITÀ FISCALI DEL 2012.....	33
<i>Stangata sulla casa, si salvano le famiglie numerose</i>	
<b>LIBERO</b>	
LE REGIONI FANNO LA CRESTA SULL'IRPEF .....	34
<i>Per pareggiare i tagli, il governo aveva autorizzato l'aumento delle addizionali dello 0,33%. Ma molti governatori hanno sfornato di più</i>	

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 298 del 23 Dicembre 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

#### *DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 novembre 2011** Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (11A16437)

#### *DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ*

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 5 maggio 2011** Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.(CUP D51B02000050001). Ulteriore finanziamento (8ª tranche). (Deliberazione n. 5/2011).

#### *ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI*

**REGIONE TOSCANA COMUNICATO** Approvazione dell' ordinanza n. 29 del 25 ottobre 2011.

**REGIONE UMBRIA COMUNICATO** Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 - Misure urgenti in materia di tributi regionali

La Gazzetta ufficiale n. 299 del 24 Dicembre 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

#### *DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI*

**MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 dicembre 2011** Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

La Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

#### *DECRETI PRESIDENZIALI*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011** Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011** Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità, nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011** Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011** Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011** Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotona.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2011** Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

#### ***CIRCOLARI***

**DIGITPA CIRCOLARE 1 dicembre 2011, n. 58** Attività di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 50-bis (Continuità Operativa) del «Codice dell'Amministrazione Digitale» (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs. 235/2010).

#### ***SUPPLEMENTI ORDINARI***

**LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (Suppl. Ordinario n. 276)

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201** Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) (Suppl. Ordinario n. 276)

**NEWS ENTI LOCALI****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

# 2012: la PA dice addio ai certificati

*E' entrata in vigore la disposizione che prevede che le pubbliche amministrazioni non possano più chiedere certificati a cittadini e imprese*

Una piccola rivoluzione, sicuramente la fine di un'era: dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti. Tale cambiamento, fortemente voluto dal precedente Ministro Brunetta e portato avanti dall'attuale Ministro Patroni Griffi, è conseguenza dell'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183. In base a tali disposizioni, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico. Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000, «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperi-

mento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato» Al fine di rendere effettiva questa disposizione e di semplificare realmente i rapporti con la PA, è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Al contrario, in base al nuovo art. 40 D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. Pertanto, sui certificati rilasciati da oggi deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi»; senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile. In virtù delle norme appena entrate in vigore, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica

Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, dovrà essere istituito, all'interno di ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituirà violazione dei doveri d'ufficio e sarà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. Appare chiaro come la piena attuazione di tale rivoluzione dovrà necessariamente passare per la completa applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa e, in

particolare, del Codice dell'Amministrazione Digitale (che, agli artt. 50 e ss., prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione debba essere «reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente»). Infatti l'art. 58 CAD dispone che «al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive... le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico». Visto che le linee guida sono state già adottate dal 22 aprile 2011 e sono disponibili sul sito di DigitPA, alle amministrazioni non resta che provvedere al necessario adeguamento tecnologico ed organizzativo.

Fonte LEGGIOGLIT

Collegamento di riferimento:

**Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011**

[http://www.funzionepubblica.it/media/879401/direttiva\\_ministro\\_n14.pdf](http://www.funzionepubblica.it/media/879401/direttiva_ministro_n14.pdf)

**NEWS ENTI LOCALI****SOCIAL HOUSING****Scarsità di risorse pubbliche e problemi di gestione edilizia**

**S**carsità di risorse pubbliche, problemi legati alla gestione e programmazione degli edifici e agevolazioni da parte degli enti locali. Sono queste le principali criticità del social housing che pongono l'Italia ai livelli più bassi d'Europa. A tracciare il quadro all'Adnkronos, è Laura Mariani, che si occupa di Politiche della casa e degli insediamenti urbani per la Cgil che spiega: "l'housing sociale è la risposta abitativa per quelle fasce sociali che non hanno le caratteristiche per accedere all'edilizia pubblica e che non trovano riscontri sul mercato". L'edilizia sociale, in pratica, "si rivolge a quella fascia di centro che comprende le giovani coppie, i single ma anche chi per esigenza di lavoro è costretto a spostarsi spesso".

Ma purtroppo in Italia "l'housing sociale rischia di produrre canoni insostenibili proprie per quelle categorie alle quali dovrebbe essere destinato". La costruzione di alloggi sociali a prezzi accessibili è limitata innanzitutto per la scarsità del finanziamento pubblici. In Italia per attivare gli investimenti privati la Cassa depositi e prestiti nel 2009, unitamente all'Associazione delle Fondazioni bancarie (Acri) e all'Associazione Bancaria italiana (Abi), ha costituito 'Cdp Investimenti Sgr Spa', società di gestione del risparmio che promuove e gestisce il 'Fondo investimenti per l'abitare' (Fia). Il Fia è un fondo immobiliare riservato ad investitori qualificati operante nel settore dell'edilizia privata sociale (social housing) con la fina-

lità di incrementare sul territorio italiano l'offerta di alloggi sociali a supporto ed integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli enti locali. Il Fia, spiega la Mariani, "finanzia il 40% dell'investimento mentre la restante quota la deve mettere il privato che per rientrare nell'investimento e trovare la giusta convenienza mette in vendita, anche il 50%, degli alloggi". La domanda, dunque, è: "quanti alloggi deve vendere il privato per rientrare dall'investimenti e avere così dei canoni di affitto calmierati". Gli interventi che devono essere fatti, secondo la Mariani, "non devono mirare alla proprietà privata ma a creare uno stock di case in affitto per riequilibrare anche il mercato". In questo anche gli enti locali hanno

un ruolo: "le aree dovrebbero essere date dai Comuni non con un obiettivo speculativo ma quasi a costo zero. Oppure recuperare gli immobili demaniali da destinare a questo settore". "E' la cultura che deve cambiare. C'è bisogno di investimenti centrali ma guardando all'esistente" commenta. Rivedere l'armatura urbana, secondo la Mariani, "potrebbe essere un'occasione anche per il privato, che vista la crisi, capisce che non c'è più la redditività di un tempo". Servono, dunque, "più finanziamenti centrali che devono essere programmati e agevolazioni da parte degli enti locali che devono rendere compatibile l'investimento".

Fonte **LIBEROQUOTIDIANO.IT**

**NEWS ENTI LOCALI****CENSIMENTO 2011**

# Ultimi giorni nei piccoli comuni

**A**ttenzione, il censimento 2011 è entrato nella fase finale: chi risiede in un piccolo comune ha ancora pochi giorni per compilare i questionari. Il termine nei centri con meno di 20mila abitanti è infatti il 31 dicembre: entro la fine dell'anno, dunque, in questi comuni il censimento va portato a termine. C'è invece un pò di tempo in più nei comuni di medie dimensioni e nelle città metropolitane. Per la precisione, il termine del censimento 2011 è il 31 gennaio nei centri fra 20mila e 150mila abitanti, mentre la scadenza è al 29 febbraio per le città più grosse. A questo Censimento 2011, che si avvia a conclusione, Pubblicaamministrazione.net ha dedicato nel corso dei mesi una serie di approfondimenti che raccogliamo in uno speciale. Innanzitutto, le informazioni utili: tornando ai comuni sotto i 20mila abitanti, in cui il termine del 31 dicembre si sta avvicinando, l'Istat sottolinea che a partire dal prossimo primo gennaio non sarà più possibile, per i cittadini che abitano in questi comuni, compilare il questionario online, a meno che non sia già iniziata precedentemente la compilazione. Non sarà più possibile nemmeno la riconsegna presso gli uffici postali, mentre continueranno a funzionare, per le operazioni di completamento e chiusura i centri comunali di raccolta. E anche i rilevatori, che si recano personalmente nelle case a consegnare i questionari a chi non li avesse ricevuti e a ritirarli, proseguiranno le operazioni. Infine è bene sottolineare, per chi deve ancora compilare il questionario, che bisogna rispondere ai quesiti come se fosse il 9

ottobre. Secondo i dati aggiornati al 19 dicembre, fra i piccoli comuni i più virtuosi si trovano in Valle d'Aosta, dove sono già stati consegnati il 94% dei questionari. Seguono i piccoli centri friulani, 93,7%, marchigiani, 92,8%, e lombardi, 92,6%. I più lenti nella restituzione sono invece i piccoli comuni della Calabria, 81,7%, del Lazio, 81,8%, della Sicilia e della Campania, 82,8%. Fra i comuni di medie e grandi dimensioni, che come visto hanno più tempo, la città in cui è stato il restituito il numero maggiore di questionari è Siracusa, 87,9%, seguita da Monza, 84,6%, Brescia e Prato, 84,1%, mentre i fanalini di coda sono Messina, 56,3%, Roma, 59,4%, Reggio Calabria, 59,6%, Latina, 59,7%. L'ufficio Istat del censimento ricorda che la compilazione via web è la più comoda per i cittadini

che possono fare tutte le operazioni da casa, e anche la più utile per gli organi del censimento. E sottolinea anche che la mancata consegna del censimento comporta la cancellazione dalle liste anagrafiche e, nel caso in cui venga accertata la volontà di non rispondere o di fornire risposte mendaci, è prevista una sanzione. Il Censimento 2011, come è noto, è partito all'inizio dello scorso mese di ottobre: è il 15esimo nella storia italiana, è il primo che si può compilare anche online, ha dato vita a una serie di iniziative che hanno riguardato, oltre all'organizzazione delle operazioni censorie e alla loro presentazione e divulgazione ai cittadini, anche l'organizzazione di eventi nelle scuole, per i giovani o per gli anziani.

Fonte **PUBBLICAAMMINISTRAZIONE.NET**

**NEWS ENTI LOCALI****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Prorogati al 20 gennaio dati su censimento permanente auto blu**

**A** 20 giorni dall'attivazione del censimento permanente delle auto blu, su 10.354 amministrazioni invitate a rispondere, sono 5.340 le amministrazioni aderenti. Di queste, 4.627 hanno ultimato la compilazione del questionario: dai dati emerge la registrazione dettagliata di 43.044 autovetture blu o grigie (targa, tipologia, cilindrata, modalità di possesso e di utilizzo, ecc.). Altre 717 amministrazioni si sono registrati al sito [www.censimentoautopa.gov.it](http://www.censimentoautopa.gov.it) e hanno in corso la compilazione. Le amministrazioni più tempestive nelle risposte sono state le Regioni (86% per le giunte e 61% per i consigli ha già proceduto alla compilazione), le Università (84% del

totale), le Camere di Commercio (81%), seguite dalle Province (77%), e dai Comuni capoluogo (70%) più in ritardo risulta la PA centrale (56%) le ASL (57) e i comuni non capoluogo (44%). Verificando il dato da un punto di vista geografico si nota la alta partecipazione delle regioni del centro nord (mediamente superiore al 60%, con punta del 68% in Emilia Romagna) mentre le risposte da Sud e Isole sono mediamente sotto al 30%, così come il Lazio che sconta la presenza della maggior parte delle amministrazioni e enti nazionali. A causa della complessità delle informazioni richieste e per consentire la massima adesione delle amministrazioni, il Dipartimento Funzione

Pubblica ha prorogato al 20 Gennaio 2012 il termine entro il quale tutte le amministrazioni, centrali e locali, sono tenute a fornire il dato al 31 dicembre delle autovetture. Dal 2012 le amministrazioni dovranno poi aggiornare i propri dati registrando sul sistema le auto dismesse e i nuovi acquisti, con i relativi costi e modalità di acquisizione. Tutti i dati saranno subito resi accessibili ai cittadini ed alla stampa. "Con il censimento e l'Osservatorio permanente - dichiara Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi - stiamo attivando una grande operazione di trasparenza; ogni cittadino saprà in dettaglio come sono usate le autovetture dalla propria ammini-

strazione. Ad oggi esiste ancora una certa confusione nella conoscenza degli usi delle auto pubbliche; non vogliamo certo che siano diminuiti i servizi domiciliari o di sicurezza prestati, ma che sia colpito l'uso personale e distorto che si fa delle auto pubbliche. La trasparenza, con l'aiuto della stampa nostro fondamentale alleato in questa lotta agli sprechi, sta già spingendo decine di amministrazioni a tagliare il proprio parco auto". Il Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez PA cui è affidata la gestione del censimento, fanno sapere che al momento le auto blu, o comunque con autista a disposizione, registrate a tutto il 28/12/2011 sono circa 6.000 pari al 15% del totale.

Fonte ASCA

**NEWS ENTI LOCALI****PUBBLICO IMPIEGO****L' Italia ha il record di ultracinquantenni**

**D**avanti a una riforma delle pensioni, forse necessaria ma comunque molto dura, come quella appena varata dal governo, molti si chiedono: il sistema produttivo sarà in grado di far lavorare le persone fino a 66-70 anni? E che ripercussioni avrà tutto ciò sulla produttività? Non si ridurranno le possibilità di accesso al lavoro per i giovani? Queste domande sembrano particolarmente pertinenti per il pubblico impiego, alla luce della prima «Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni». Un rapporto appena licenziato dal Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al quale la riforma Brunetta ha appunto assegnato il compito di questo monitoraggio. Nella relazione c'è una ricca parte di confronti internazionali. Spesso si ritiene che in Italia ci siano troppi dipendenti pubblici e che si spenda tanto per loro. E invece non è così: per numero e spesa siamo in linea con le medie. La vera anomalia è un'altra: abbiamo i travet più vecchi del mondo avanzato. Burocrazia over 50. Nella classifica dell'Ocse, l'organizzazione dei 34 Paesi più sviluppati, l'Italia figura al primo posto per percentuale di dipendenti pubblici con più di 50 anni: il 49,2% del totale nel 2009. Era il 42,6% nel 2005 e il 37,2% nel 2000. Come si vede, una forte accelerazione. Ed è ragionevole pensare che oggi, alle soglie del 2012, un impiegato pubblico su due abbia in Italia più di 50 anni. In Francia è meno di uno su tre, il 30,5% per l'esattezza. Nel Regno Unito e in Svizzera gli over 50 sono il 31,2%. In Austria il 32,5%, nei Paesi Bassi il 34,7%, in Grecia il 37,3%, in Danimarca il 38%, in Germania il 42,2%. Il record dell'Italia, è scritto nella relazione, «deriva, in parte, dalle politiche di blocco del turnover che sono state attuate e che implicano un invecchiamento progressivo e, in parte, dalle modificazioni della normativa previdenziale, che hanno ritardato l'andata in pensione delle persone rispetto alla prassi precedente». Considerando che la fotografia scattata dall'Ocse è del 2009, cioè prima dell'aumento dell'età di vecchiaia a 65 anni per le donne del pubblico impiego conseguente a una sentenza della Corte europea di giustizia, e prima della riforma Fornero che porta al superamento delle pensioni di anzianità, è evidente che l'invecchiamento della burocrazia italiana è destinato a subire un forte incremento. Ammodernamento più difficile. Già una pubblica amministrazione fatta per la metà di ultracinquantenni comporta problemi «importanti dal punto di vista della capacità di rapido aggiornamento e di produttività rispetto ai diversi stimoli che vengono dalle nuove tecnologie e dall'innovazione continua», si osserva nella relazione. «Sarebbe quindi necessario - si concentra - concentrarsi molto

sulle politiche di formazione. Peccato che la formazione sia uno dei capitoli che è stato maggiormente oggetto di tagli e che, oggi, si riduce a un fatto residuale in moltissime amministrazioni. Il combinato disposto di queste variabili deve fare riflettere attentamente». Così come è lecito interrogarsi su come il progressivo invecchiamento dei dipendenti pubblici si concili con le manovre estive che puntavano a una riduzione degli organici. Tagliare il personale o tenerlo al lavoro? I dipendenti pubblici in Italia erano 3,2 milioni nel 2010 (Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato). Secondo i dati dell'Ocse, non sono troppi alla luce dei confronti internazionali. La percentuale degli addetti nella pubblica amministrazione sul totale degli occupati in Italia è infatti pari al 14,3% contro una media Ocse del 15% (dati 2008). Lasciando da parte Paesi come Norvegia, Danimarca e Svezia, dove i dipendenti pubblici rappresentano tra il 26 e il 29% della forza lavoro (ma si tratta di un modello sociale diverso, dove si pagano più tasse in cambio di maggiori servizi pubblici), in Francia la percentuale è del 21,9%, nel Regno Unito del 17,4%, negli Stati Uniti del 14,6%. Ci sono però anche i Paesi Bassi (12%) e la Germania (9,6%) con una quota di lavoratori pubblici inferiore alla nostra. In Italia il governo Berlusconi, un po' per risparmiare e un po' per svecchiare la pubblica am-

ministrazione, aveva scelto la strada di ridurre l'organico. Così la manovra bis di Ferragosto prevede che le amministrazioni centrali dovranno rivedere le piante organiche entro il 31 marzo 2012 al fine di tagliare del 10% il personale. «Si possono stimare circa 15 mila esuberanti da collocare, secondo la legge, per 2 anni in mobilità all'80% della retribuzione», dice Francesco Verbaro, docente della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Molti di questi sarebbero andati in pensione nei prossimi due anni con le vecchie regole. Ora invece rischiano, se non ricollocati nell'ambito di altri uffici della P.a., di finire licenziati al termine della mobilità senza aver raggiunto nel frattempo la pensione. Secondo lo stesso Verbaro, che conosce a fondo la macchina pubblica avendo ricoperto ruoli di primo piano nei ministeri della Funzione pubblica e del Lavoro, «in tutta la pubblica amministrazione, centrale e periferica, vi sono più di 300 mila esuberanti, computando il personale degli enti soggetti alle norme di soppressione, razionalizzazione e gestione associata previsti dalle varie manovre del 2011. Ai quali si potrebbero aggiungere altre 200 mila eccedenze considerando tutte le partecipate che dovrebbero essere investite dai processi di liberalizzazione». Il 10% in esubero Bisognerebbe insomma tagliare di circa il 10% tutto il personale pubblico, cominciando proprio

dai lavoratori anziani che costano di più e spesso sono legati a occupazioni che hanno perso la loro ragione d' essere dopo la digitalizzazione della P.a. Si dovrebbe inoltre favorire l' ingresso di giovani capaci di sviluppare e far funzionare i servizi online. Insomma: un' amministrazione più giovane, dinamica e meno costosa, per allinearci ai migliori standard internazionali. Ma tutto questo si scontra oggettivamente con la scelta del governo di ridurre la spesa previdenziale e aumentare l' età pensionabile. Per ora, sotto la spinta della crisi finanziaria internazionale, questa esigenza ha prevalso, mentre la pubblica amministrazione può continuare a invecchiare

---

Fonte **CORRIERE.IT**

PARLAMENTO – Il dopo-manovra

# Meta più vicina per 14 riforme

*In prima fila i Ddl contro cybercrime e corruzione e quello sul pareggio di bilancio*

**N**on solo fase due. Il Parlamento, che riaprirà i battenti tra una settimana, dovrà certamente occuparsi dei provvedimenti di rilancio dell'economia promessi dal premier Mario Monti, ma ha in carniere anche una serie di proposte che si potrebbero definire "storiche", nel senso che rimontano alla prima fase della legislatura, e che potrebbero tagliare il traguardo a breve. Le misure anti-criminalità informatica, le norme anti-usura, quelle di contrasto alla corruzione, l'introduzione del principio di pareggio di bilancio in Costituzione, le disposizioni sulla corte penale internazionale, le nuove regole di partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, le procedure per la ricerca di persone scomparse, l'istituzione della commissione italiana per la tutela dei diritti umani: sono questi i principali disegni di legge che, forti del via libera già incassato in una delle Camere, sono in pole position per il si finale. Anche perché, nonostante le urgenze che il Parlamento si è trovato ad affrontare in autunno, su quei progetti non è stata mai mollata la presa. Le commissioni di Montecitorio o di Palazzo Madama hanno continuato a lavorare sui testi fino a poco prima della chiusura per le vacanze natalizie. E alcuni di quei Ddl – come le misure contro il cybercrime, quelle per la ricerca delle persone scomparse e il progetto per istituire la commissione di tutela dei diritti umani – sono già calendarizzate per la prossima settimana. Sono comunque almeno 14 i disegni di legge in possesso del lasciapassare di almeno una delle Camere per i quali il traguardo è a portata di mano. Tanti sono, infatti, i Ddl che negli ultimi mesi non hanno abbandonato l'agenda parlamentare (si veda la tabella). Compresi quei progetti più vicini all'approva-

zione finale di cui si è detto. Ci sono, però, anche Ddl di cui negli ultimi mesi si erano perse le tracce e che, invece, alla ripresa dei lavori riconquisteranno l'onore dell'agenda. Per esempio, si riaffacciano in commissione Giustizia di Montecitorio la riforma del condominio, che dal 5 aprile scorso non era stata più esaminata, quella sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che da due anni aspettava di muovere i primi passi alla Camera, e la proposta di istituire squadre investigative comunali sovranazionali, dal 31 agosto assente dal dibattito. Per proposte che ritornano, altre che lentamente si inabissano. L'esempio più emblematico è dato dalla disciplina delle intercettazioni, su cui il Governo Berlusconi aveva puntato molto. Attualmente il Ddl, che è al secondo passaggio a Montecitorio, si trova all'attenzione dell'Aula, che però dal 6 ottobre non l'ha più preso in esame.

È andato poco oltre il disegno di legge sul processo breve, fermo all'esame della commissione Giustizia del Senato dal 19 ottobre. Ovviamente, oltre ai progetti di legge in pole position per via del curriculum parlamentare, ci sono anche quelli destinati comunque ad andare avanti anche se ora sono solo al debutto. È il caso della legge Comunitaria 2011 e di quella 2012, che prendono il posto della Comunitaria 2010, approvata con ritardo solo a fine novembre scorso. Eppoi ci sono le riforme da sempre alla ribalta, ma più legate agli equilibri politici. A cominciare dalla legge elettorale, che l'imminente decisione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum potrebbe rendere ancora più urgente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Antonello Cherchi**

La manovra – Fisco e agricoltura

# L'Imu debutta anche sui rurali

*Aliquota allo 0,2% sugli immobili strumentali - Le abitazioni sono tassate*

L'imposta municipale non risparmia il settore agricolo. Anzi, per la prima volta vengono tassati anche i fabbricati rurali, oltre ai terreni agricoli che già erano colpiti dall'Ici. **I terreni agricoli.** Per applicare l'Imu ai terreni agricoli, la base imponibile è determinata assumendo la tariffa di reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d'imposta, rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 130 (ai fini dell'Ici il coefficiente era 75). La norma prevede un coefficiente minore – pari a 110 – per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Questa disposizione era già vigente anche per l'Ici, ma l'articolo 58, comma 2, del Dlgs 446/1997 (non abrogato) la precisava meglio, facendo riferimento ai soggetti iscritti negli elenchi previdenziali per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La nuova disposizione è scritta in forma meno tecnica, ma molto probabilmente vuol dire la stessa cosa. La corretta interpretazione è importante, in quan-

to molti terreni agricoli sono posseduti e coltivati da società agricole che hanno la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Dlgs 99/2004) e che in quanto tali hanno diritto alle medesime agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta (ma l'Imu ha più natura di imposta patrimoniale). Per queste ragioni si ritiene che per i terreni agricoli posseduti da società agricole, ancorché in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, professionale il coefficiente moltiplicatore sia 130. I terreni situati in zone montane e di collina, invece, rimangono esclusi da Imu in quanto l'agevolazione già prevista in materia di Ici è stata confermata (articolo 7, lettera h, Dlgs 504/1992; articolo 9, Dlgs 23/2011, richiamato espressamente dalla norma istitutiva dell'Imu). L'aliquota ordinaria d'imposta è stabilita allo 0,76%, manovrabile dello 0,3% in più o in meno da parte dei Comuni. **Case e fabbricati strumentali.** L'imposta municipale è dovuta anche sulle abitazioni rurali. In questo caso la rendita catastale si rivaluta del 5% e poi si mol-

tiplica il risultato per 160; sono comprese le pertinenze (cantine, soffitte e garage). Se l'agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, può invocare le agevolazioni per l'abitazione principale: aliquota ridotta allo 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da ogni singolo Comune; detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio, massimo otto, di età non superiore a 26 anni residente nella casa. Se la casa non è abitazione principale, invece, l'aliquota è e quella ordinaria (ad esempio, case dei dipendenti, dei coadiuvanti dell'impresa agricola eccetera). Pagano l'imposta anche i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole (articolo 9, comma 3-bis, Dl 557/1993): in questo caso, l'aliquota è dello 0,2% e può essere solo ridotta allo 0,1% dai Comuni. Per l'individuazione dei fabbricati rurali la norma non fa riferimento alla classificazione catastale; anzi, viene espressamente abrogata dal decreto salva-Italia (comma 14, articolo 13 del Dl 201/2011) quella disposizione secondo cui per il

riconoscimento della ruralità occorre la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali (era contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 7 del Dl 70/2011). Si può quindi ritenere che l'aliquota ridotta dello 0,2% spetti semplicemente per la destinazione strumentale del fabbricato alla attività agricola, quale che sia la categoria catastale; ad esempio si potrebbe trattare di impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di ufficio aziendale (A/10). **Le aree edificabili.** Le aree edificabili continuano a essere imponibili in base al valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione. È confermata la norma che prevede l'assunzione del valore catastale quando il terreno è destinato alla attività agricola a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti negli elenchi previdenziali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gian Paolo Tosoni**

Le domande. La riapertura del termine

## Tre mesi in più per la «variazione»

L'inserimento dei fabbricati rurali fra gli immobili oggetto dell'Imu ha richiesto un riordino normativo della materia. La conferma che l'Imu si applica alle costruzioni rurali viene dall'abrogazione con – effetto dal 1° gennaio 2012 – del comma 1-bis dell'articolo 23 del Dl 207/2008. Tale disposizione precisava che gli immobili in possesso dei requisiti di ruralità, ai fini dell'Ici, non erano considerati fabbricati: una norma interpretativa di rara chiarezza, ora cancellata dall'articolo 13, comma 14, della manovra Monti. Infatti, nella manovra non si fa alcuna distinzione per le abitazioni rurali, considerandole implicitamente normali fabbricati. Il comma 8 del citato articolo 13 introduce l'aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Dl 557/1993. Vi rientrano anche i fabbricati strumentali delle cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci. Si ricorda che per i fabbricati di categoria D la rendita catastale è rivalutata del 5% e per ottenere la base imponibile Imu si moltiplica il risultato per 60. **I fabbricati non accatastati.** Ancora oggi molti fabbricati rurali sono legittimamente iscritti nel catasto terreni: sono tutti quelli per i quali non si sono verificate le ipotesi previste dal Dm 28/1998 (nuove costruzioni, trasferimenti, eccetera). Questa situazione viene risolta dal comma 14-ter dell'articolo 13, che impone l'obbligo dell'iscrizione di questi fabbricati nel catasto urbano entro il 30 novembre 2012. Per l'anno 2012, nelle more della presentazione dell'aggiornamento catastale, l'Imu viene determinata a titolo di acconto sulla base della rendita di fabbricati similari iscritti in catasto. Il conguaglio verrà richiesto dal Comune quando la rendita ca-

tastale sarà nota. L'adozione della rendita catastale simile dovrebbe applicarsi anche per i fabbricati strumentali, in quanto la determinazione del valore sulla base del costo contabilizzato per i fabbricati della categoria D (articolo 5, Dlgs 504/1992) è una procedura non applicabile in agricoltura per le persone fisiche e le società semplici, sprovviste di contabilità. In caso di inadempimento da parte del proprietario, procederà l'agenzia del Territorio su impulso dei Comuni, applicando inoltre la sanzione da 258 a 2.066 euro. **L'Ici degli anni scorsi.** Tra le norme abrogate dal salva-Italia ci sono anche i commi 2-bis e seguenti dell'articolo 7, del Dl 70/2011. Tali disposizioni fissavano il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati rurali, i proprietari potevano presentare variazione catastale entro il 30 settembre 2011 (iscrivendo le case rurali nella categoria

A/6 e le costruzioni strumentali in D/10). Il successivo comma 14-bis dispone che le domande di variazione della categoria catastale presentate oltre il termine del 30 settembre, ma entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 201, producono effetti fatta salva la rendita catastale originaria per le abitazioni (ad esempio, se una casa accatastata A/3 viene iscritta nella categoria A/6, la rendita non cambia). Il Dl proroghe riapre il termine per presentare all'agenzia del Territorio queste variazioni catastali, alla data del 31 marzo 2012. Questa procedura è opportuna per i proprietari di fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati, ma in categorie diverse dalla A/6 o D/10, ai fini dell'esclusione dall'Ici fino al periodo di imposta 2011. Non ha effetti, invece, ai fini Imu. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il passaggio – L'attribuzione della rendita

## Entro novembre l'accatastamento di tutti gli edifici

*IL NODO CRITICO/L'iscrizione delle cascine non è compensata da una riduzione del reddito dominicale dei terreni corrispondenti*

Un nuovo gravoso adempimento è previsto dalla manovra Monti (articolo 13, comma 14-ter) per i possessori di fabbricati ancora iscritti come rurali al catasto terreni, privi di rendita. Per questi edifici c'è l'obbligo di accatastamento con rendita entro il 30 novembre 2012, mediante incarico da affidare a un tecnico professionista, iscritto all'albo dei geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti edili, agrari, e agrotecnici. Si può stimare che siano circa 3 milioni di fabbricati. Tuttavia, poiché molti di questi (almeno il 40%) risultano abbandonati e inabitabili da anni – dal momento che le nuove tecniche di coltivazione hanno ridotto il numero dei lavoratori stagionali – in tali situazioni questi immobili potranno essere censiti senza rendita, nella categoria virtuale F/2, prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del Dm 28/98 per le «costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado». Lo stesso articolo 3, al comma successivo, elenca una serie di immobili che non vanno accatastati, a meno che non abbiano «ordinaria autonomia suscettibilità reddituale»: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Attenzione, però: se sono accessori a una o più unità immobiliari ordinarie, gli immobili indicati alle lettere a) ed e), e quelli indicati alla lettera c) che siano rivestiti con un «paramento murario», dovranno essere iscritti in catasto insieme a queste unità. Nel frattempo i possessori dovranno comunque versare l'Imu per il 2012 – la prima

rata salvo modifiche va pagata entro il 18 giugno – come segue: a) fabbricati privi di rendita iscritti al catasto terreni, sulla base di una rendita presunta, dedotta da unità similari della zona, già iscritte con rendita al catasto; b) fabbricati rurali iscritti con rendita, nelle categorie diverse dalla A/6 e D/10, sulla base della rendita esistente. Tra l'altro, fra i fabbricati rurali strumentali, risultano iscritti anche gli impianti fotovoltaici, come disposto dalla circolare 26 settembre 2008 e la risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, dell'agenzia del Territorio, in quanto le centrali di produzione di energia elettrica, col sistema dei pannelli fotovoltaici, «possono essere assimilati alle turbine delle centrali elettriche» e pertanto classificati nella categoria D/1 o D/10 se asservite ai fondi agricoli. Queste ultime due disposizioni, molto gravose per i possessori, non sono bilanciate dalla parziale riduzione dei redditi dominicali dei terreni, che nei loro estimi comprendono già quello dei

fabbricati rurali asserviti, nella misura variabile dal 15 al 20%, così come previsto dall'articolo 96 del regio decreto 1539/1933, come modificato dalla legge 976/1939. Oltre ai fabbricati rurali strumentali, dovranno essere accatastate anche le abitazioni. Trattandosi di immobili che non sono ancora transitati al catasto fabbricati, è probabile che si tratti di vecchie cascine e case di campagna: non necessariamente disabitate, ma magari riscaldate con stufe o camini e con un bagno aggiunto solo nel Dopoguerra. A conti fatti, la rendita catastale potrebbe rivelarsi piuttosto contenuta: non solo per l'attribuzione della categoria A/6, che contraddistingue le case rurali un tempo assegnate ai lavoratori stagionali e prive di servizi igienici interni, ma anche – in caso di categorie diverse – per tenere conto delle caratteristiche dell'immobile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Franco Guazzone**

Il coordinamento – Imu e imposte sui redditi

## Niente sconti sull'affitto agricolo

L'articolo 9, comma 9, del Dlgs 23/11 (federalismo fiscale) dispone che il reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir continua a essere dichiarato dai soggetti che conducono i terreni agricoli ed è soggetto alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Quindi per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, così come per le Srl, Snc e Sas agricole che hanno optato per la tassazione catastale (legge 296/2006, comma 1093) nulla cambia. Questa disposizione conferma il precedente regime fiscale anche per i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (fabbricati abitativi locati). Tuttavia, tra i redditi fondiari è compreso anche il reddito dominicale che spetta ai proprietari dei terreni. Tale disposizione è in contrasto con l'articolo 8, comma 1 del citato Dlgs 23/11, che dispone che l'imposta municipale sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e relative addizionali in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Il coordinamento normativo sotto questo profilo è carente; in attesa di chiarimenti ufficiali sembra prevalere il comma 9 dell'articolo 9, con la conseguenza che il reddito dominicale continuerà a essere dichiarato dai proprietari di terreni coltivati direttamente, in aggiunta al pagamento dell'Imu. Non pare applicabile nemmeno l'eventuale riduzione di imposta fino allo 0,4% dell'aliquota Imu, che può essere deliberata dal Comune per gli immobili locati. Infatti, il termine «locazione» è utilizzato per i fabbricati ed è improprio per i terreni agricoli destinati della normativa specifica sugli affitti di fondi rustici. Quindi con ogni probabilità i proprietari di terreni agricoli affittati assolveranno l'imposta municipale con l'aliquota piena senza riduzioni. Va anche ricordato che in questo caso il proprietario non dichiara ai fini Irpef il canone risultante dal contratto, ma soltanto il reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La manovra – I vincoli alle Autonomie

# Nei tetti al personale entra anche lo «staff» del sindaco

*Dalla Corte dei conti le istruzioni sul nuovo vincolo del 50%*

La conversione del decreto Monti introduce una novità di forte impatto sulla gestione del personale delle autonomie locali per il 2012. Viene infatti riportato al 50% il limite massimo del rapporto tra spese di personale e spese correnti per stabilire la possibilità di assunzione degli enti. Nel calcolo sono da includere anche i costi delle società partecipate. E proprio al foto-finish sono giunti i necessari chiarimenti della Sezione autonomie su come correttamente procedere (si veda Il Sole 24 Ore di venerdì 30 dicembre scorso). La deliberazione 14/aut/2011 identifica quindi aspetti soggettivi e modalità di calcolo: si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale delle società da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico del l'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa). E cioè: il valore della produzione della partecipata sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attri-

buibile all'ente, che è appunto l'incognita da calcolare. **L'altro problema.** Negli ultimi mesi i dubbi si sono però estesi anche su un'altra questione destinata ad avere conseguenze rilevanti nel 2012: i limiti alle assunzioni con le forme del lavoro flessibile. A oggi solo la Corte dei conti della Campania ha preso in esame il caso degli incarichi in staff degli organi politici e le situazioni correlate al comando dei dipendenti degli enti locali. Fino alla legge di stabilità, il lavoro flessibile e le co.co.co non avevano per le amministrazioni territoriali un tetto preciso e definito; contribuivano a determinare il limite complessivo delle spese di personale di cui al comma 557 o 562 della legge finanziaria 2007. Con l'avvento della regola del turn-over del 20% delle cessazioni dell'anno precedente (solo per gli enti soggetti a Patto di stabilità) la situazione si è complicata in quanto, la delibera 46/2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, ha ricompreso in questa percentuale ogni tipologia di assunzione e non

solo quelle a tempo indeterminato. A chiudere la vicenda, almeno dal punto di vista normativo, ci ha pensato la legge 183/2011 facendo rientrare gli enti locali tra le amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010, devono contenere nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 le assunzioni a tempo determinato per contratti di formazione e lavoro, attraverso convenzioni, voucher (buoni lavoro), contratti di somministrazione e co.co.co. Un quadro quindi particolarmente complesso che lascia non pochi dubbi concreti agli operatori. Anche perché, secondo alcuni, tra cui l'Anci (si veda anche la successiva pagina 12), la norma non avrebbe carattere imperativo, ma costituirebbe un semplice "principio" a cui gli enti locali dovrebbero adeguarsi. **Norma cogente.** La Corte dei conti della Campania non è però d'accordo e ritiene la norma cogente e di diretta applicazione anche per le Autonomie. Anche per questo motivo la Sezione campana ri-

comprende nel limite del 50% le assunzioni che avvengono ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000 e le situazioni di comando dei dipendenti. Con la deliberazione 493/2011 innanzitutto afferma che è completamente mutato il quadro preso in riferimento dalla Corte dei conti, sezioni riunite, nella deliberazione 46/2011 che, tra l'altro, prevedeva casi di deroga in presenza di eccezioni espressamente stabilite per legge. La disposizione - che è entrata in vigore ieri - non ammette quindi alcuna deroga e secondo i giudici contabili campani si estende anche alle assunzioni in staff degli organi politici. La delibera 497/2011 affronta, invece, il caso del comando ricompendendolo nel calcolo del 50% rispetto alla spesa del 2009 in quanto viene di fatto assimilato a un'assunzione a tempo determinato. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gianluca Bretagna****01 | IL QUESITO**

Si può assumere a tempo determinato personale per l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica alle dirette dipendenze del sindaco?

**02 | IL QUADRO NORMATIVO**

Secondo l'articolo 90 del Dlgs 267/2000, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco – per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge – con collaboratori con contratto a tempo determinato.

### **03 | I PRESUPPOSTI**

Per ipotizzare l'assunzione in questione è necessario che il regolamento lo preveda. L'eventuale assunzione a tempo determinato è comunque soggetta ai vincoli normativi di contenimento della spesa negli enti locali.

### **04 | IL «PESO» DEL PATTO**

Per gli enti soggetti al patto di stabilità scatta il rispetto l'obbligo di riduzione delle spese per il personale (da attuare per ciascun esercizio).

### **05 | LE NUOVE NORME**

Secondo la sezione autonomie campana si applica anche la legge 183/2011 e dunque gli oneri dell'assunzione concorrono a determinare, per natura e per tipologia, l'ammontare delle spese soggette all'osservanza del limite del 50%.

**Controlli rafforzati.** Dai commissari ad acta alle sanzioni per chi sfiora il patto

# Rischio nullità per gli atti che violano la concorrenza

*LA NOVITÀ/L'Antitrust può cancellare le decisioni locali. Se l'ente non si adegua al parere motivato scatta il ricorso dell'Avvocatura*

**A**i più sembra sfuggito l'articolo 35 del decreto salva Italia (legge n. 214/2011), eppure esso è la conferma che a Roma inizia a destare preoccupazione il fatto che molte norme sulla pubblica amministrazione rimangano di fatto lettera morta. Il riferimento è al comma 2 dell'articolo citato, ove si prevede che «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni». In pratica l'Autorità, se ritiene che un atto violi i principi di libera concorrenza, può muoversi prima con le buo-

ne e poi arrivare a promuovere la rimozione dell'atto (con quanto ne può conseguire sul piano delle responsabilità contabili e degli allarmi penali). Chi pensava di avere rimosso l'ostacolo rappresentato dall'Autorità con l'abrogazione del 23 bis della manovra estiva 2008 è servito. Il tutto dovrebbe suscitare non poca preoccupazione nei nostri amministratori e dirigenti: «non è che questa volta si fa sul serio?». Nel Paese dei rinvii e dei "penultimatum" siamo certo portati a dubitare che davvero si decida di verificare con determinazione la corretta applicazione di norme difficili da digerire. È quindi difficile prevedere che cosa potrà mai avvenire in concreto, ma certo, a giudicare dagli ultimi interventi normativi, è innegabile che si abbia la sensazione che molte cose stiano cambiando. Fino a poco tempo fa, infatti, niente era più facile del l'elusione delle norme o, per i meno raffinati, del semplice ignorarle. Eppure l'articolo 35 del decreto salva Italia è

solo l'ultima norma di una lunga serie di interventi tesi a far rispettare le regole con maggiore rigore. Gli effetti del decreto "premi e sanzioni", ad esempio, lo ha provato per primo il Comune di Castiglion Fiorentino, del quale la Corte dei conti ha chiesto e ottenuto il dissesto (ma altri atti del genere sembrano essere in dirittura d'arrivo). Ancora, si ricorda che il Dl 138/2011 prima (articolo 16, comma 14) e la legge di stabilità poi (introducendo all'articolo 4 del Dl 138/2011 il comma 32-bis) hanno affidato alle prefetture il compito di verificare gli adempimenti dei Comuni sia in tema di messa in liquidazione delle società non ammesse sia di correttezza delle procedure in tema di servizi pubblici locali, fino ad arrivare all'esercizio del potere sostitutivo con tutto ciò che ne consegue: «nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni (...), assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro

il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari». E non è finita qui. L'antesignano di queste norme sono certo i commi da 10 a 12 del l'articolo 20 del Dl 98/2011 che esordiscono stabiliscono «i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli» e che affidano alla Corte dei conti il potere di perseguire e sanzionare con una consistente sanzione pecuniaria il responsabile dei servizi finanziari e gli «amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno». Vedremo come verranno applicate queste norme. Ma è bene non sottovalutare il rafforzamento dei controlli che il legislatore sta, gradualmente, realizzando. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Stefano Pozzoli**

## INTERVENTO

# Sul pubblico impiego mancano regole coordinate

**L**e disposizioni in materia di pubblica amministrazione possono essere più o meno rigorose, ma dovrebbero essere innanzi tutto chiare e definire un quadro di certezze. Le ultime disposizioni varate con il Dl 138/2011 e con il Dl 201/2011 (ora legge n. 214/2011) generano dal punto di vista finanziario un quadro di incertezza, che rischia di lasciare le pubbliche amministrazioni e i dipendenti in un contesto di confusione e di paralisi organizzativa. Il legislatore con il Dl 138/2011 ha continuato a imporre per legge dei tagli delle dotazioni organiche per le amministrazioni centrali, in mancanza di autonomi e spontanei processi di riorganizzazione, richiedendo un ulteriore taglio del 10% del personale e delle qualifiche, dopo le due precedenti riduzioni effettuate con la legge 296/2006 e il Dl 112/2008. Questi tagli degli organici si sono abbattuti su posizioni vacanti, generate da iniziali fabbisogni sovradimensionati e dal successi-

vo contenimento delle assunzioni. Ma recentemente hanno riguardato anche il personale presente con l'obbligo di ricavare delle economie. Le pubbliche amministrazioni non hanno mai dichiarato spontaneamente le eccedenze di personale. Per questo il legislatore sente la necessità di modificare l'articolo 33 del Dlgs 165/2001, ancorando la dichiarazione di eccedenza anche a dati gestionali, come le esigenze funzionali e la situazione finanziaria. Al contempo le recenti norme sulle pensioni (articolo 24 del Dl 201/2011) hanno eliminato le disposizioni volute a ridurre il numero dei dipendenti pubblici e rallentato fortemente le uscite di personale per i prossimi tre-cinque anni, impedendo anche il riassorbimento dei soprannumeri creati dai tagli e dai processi di fusione. Vengono meno l'esonero anticipato con 35 anni di contributi, la risoluzione unilaterale con 40 anni di contributi e il divieto di trattamento da 65 a 67, venendo a mancare uno stru-

mentario utile per ristrutturare il settore pubblico. Si pensi inoltre che in presenza di eccedenze non riassorbite scatta naturalmente il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e ciò aumenterà la già elevata età media dei dipendenti pubblici: un freno quindi nei confronti dell'innovazione. Tutte le programmazioni dei fabbisogni fondate sulla programmazione delle uscite, d'ora in poi dovranno tenere conto che si potrà rimanere fino a 70 anni e che il requisito minimo sarà di 66 anni per la vecchiaia e di 42 anni di contributo per la vecchiaia anticipata. Tutti dovrebbero essere d'accordo che dobbiamo sopprimere livelli di governo, eliminare le duplicazioni di competenze, ridurre le partecipate, informatizzare e semplificare i procedimenti e quindi ridurre il personale assunto in abbondanza nelle amministrazioni, nei consorzi e controllate varie. Ma il mancato coordinamento da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tra norme di pensioni

e norme sulla razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni mostra quanto siamo distanti dalla spending review e da una logica di piani industriali. Attualmente le amministrazioni centrali hanno circa duemila eccedenze di personale. Con il taglio del 10% da effettuare entro il 31 marzo avremo altri 15mila esuberanti da collocare per 2 anni all'80% della retribuzione, data l'impossibilità di collocarli presso altri livelli di governo a causa del patto di stabilità interno e della sofferenza dei bilanci di regioni ed enti locali. Viene da pensare che chi conosce di pensioni non sappia cosa accada nelle pubbliche amministrazioni italiane e viceversa, ma soprattutto che vi sono oltre 300mila eccedenze nelle amministrazioni pubbliche e circa 150mila nelle società partecipate. Abbastanza per pensare a norme speciali di fuoriuscita e non di trattamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Francesco Verbaro**

**Lavoro.** Entrano ora in vigore i termini per le controversie sul recesso che erano stati differiti dal Milleproroghe 2011

## Licenziamenti, ricorso in due step

*Da oggi impugnativa entro 60 giorni efficace solo con deposito in 270 giorni*

**C**ambiano le regole per impugnare i licenziamenti: è scaduta infatti il 31 dicembre la sospensione disposta dal Milleproroghe (DI 255/2010 convertito dalla legge n. 10/2011) che aveva differito l'entrata in vigore dei termini di decadenza introdotti dall'articolo 32 del Collegato lavoro, "salvando" appunto chi non aveva impugnato i recessi entro il 23 gennaio 2011. La materia è stata di recente anche oggetto di alcuni interventi giurisprudenziali volti a definire la portata della proroga, per precisare il disposto normativo del DI 255. Per chiarezza è opportuno ripercorre i passaggi dettati dal collegato, illustrando le tappe da seguire dal 1° gennaio 2012.

**Che cosa cambia.** In primo luogo, con l'obiettivo di contingentare i tempi del contenzioso e conferire agli stessi una ragionevole certezza, decorrerà il doppio termine per le impugnative dei recessi, introdotto con la modifica del primo e del secondo comma dell'articolo 6 della legge 604/1966. Il primo termine è in realtà una conferma: la nuova disciplina prevede che il licenziamento debba essere impugnato - a pena di decadenza - entro 60 giorni dalla

ricezione della sua comunicazione (ovvero dalla comunicazione delle motivazioni, se queste non sono contestuali alla prima), con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. Accanto a questa fase ne è stata aggiunta una seconda: l'impugnazione

risulta così inefficace se non è seguita, entro i successivi 270 giorni, o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato. Nel caso di fallimento della procedura stragiudiziale i termini di deposito del ricorso davanti al giudice scendono a 60 giorni. **Il campo di applicazione.** La nuova procedura si applica a tutti i casi di illegittimità e di inefficacia del licenziamento ma non solo: l'articolo 32 ha esteso ai lavoratori cosiddetti "precari" le regole previste per i licenziamenti individuali per giusta causa e per giustificato motivo. L'effetto di questa disposizione è che il doppio termine di decadenza riguarda anche tutti quei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni inerenti alla qualificazione dei rapporti di lavoro, ad esempio attinenti

alla sfera dei contratti parasubordinati, oppure alle impugnazioni per nullità dei contratti a tempo determinato. Si tratta di una norma che avrà una notevole portata se si pensa che il ricorso a queste forme contrattuali è notevolmente cresciuto negli ultimi anni, a fronte della sempre maggior esigenza di flessibilità da parte delle imprese e dall'incertezza che caratterizza la programmazione dei cicli lavorativi. Un mutamento che si traduce, nei confronti dei lavoratori, in un iter completamente diverso in termini di tutele: infatti il regime previgente non sottoponeva l'impugnazione per nullità dei contratti in questione ad alcuna decadenza, salva la prescrizione ordinaria del quinquennio per ricorrere in giudizio. **Contratti flessibili.** Restava il dubbio se la sospensione disposta dal milleproroghe riguardasse anche le cause sui contratti flessibili: sul punto la giurisprudenza si è espressa con pronunce contrastanti e appare ormai scontato che l'incertezza applicativa caratterizzerà tutte le questioni che si sono protratte nel corso del 2011, vanificando in parte l'obiettivo di deflazionare il con-

tenzioso. Viceversa è già intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 303/2011) a sancire la legittimità del tetto all'indennizzo per i contratti a tempo determinato fissato dal collegato, qualora venga accertata la nullità del termine apposto: nei casi di conversione il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità; il parametro di riferimento è l'ultima retribuzione globale di fatto. La determinazione del risarcimento va effettuata secondo quanto disciplinato dalla legge n. 604/1966. Qualora i Ccnl prevedano l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già impiegati con contratto a termine, l'indennità è stabilita tra 2,5 e 6 mensilità. L'indennità risarcitoria è aggiuntiva rispetto alla conversione del rapporto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, sostituendo la stessa soltanto la retribuzione maturata dal lavoratore nel periodo intercorrente la cessazione del rapporto e la riammissione in servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Alessandro Rota Porta**

In sintesi

**LE NOVITÀ SULL'IMPUGNATIVA DEI LICENZIAMENTI DAL 2012**

**01**

**MATERIE A CUI SI APPLICANO I NUOVI TERMINI DI DECADENZA**

- licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni inerenti la qualificazione del rapporto di lavoro ovvero la legittimità del termine apposto al contratto;
- recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
- trasferimento del lavoratore;
- azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;
- cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento d'azienda;
- controversie in materia di somministrazione irregolare, distacco o appalto illecito.

**02**

**PROCEDURA DI IMPUGNATIVA**

- deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento (o da quella indicante i motivi, se successiva);
- nel caso dei contratti a termine decorre dalla scadenza del contratto
- è inefficace se non è seguita, entro 270 giorni o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso;
- il termine di cui sopra si riduce a 60 giorni nel caso in cui la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati dal datore di lavoro o non sia raggiunto l'accordo necessario al loro espletamento.

**03**

**INDENNITÀ RISARCITORIA PER I CONTRATTI A TERMINE**

- omnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- la valutazione dell'indennizzo deve avvenire secondo i parametri dettati dalla legge n. 604/1966: il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti;
- il limite massimo si dimezza se il Ccnl prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già impiegati con contratto a termine;
- trasformazione del contratto a tempo indeterminato

**04**

**ESCLUSIONI**

- le questioni inerenti la sola qualificazione delle co.co.co (anche a progetto) non sono soggette a questi termini di decadenza ma alla prescrizione ordinaria (ad esempio in caso di impugnativa di un contratto scaduto)

**05**

**LA GIURISPRUDENZA**

- **Corte costituzionale** - sentenza n. 303 del 11 novembre 2011: è stato dichiarato legittimo il tetto all'indennizzo fissato dal collegato per i contratti a termine, che riconosce tra 2,5 e 12 mensilità di indennità in caso di trasformazione
- **Tribunale di Milano** - sentenze n. 3402 del 4 luglio 2011 e n. 3914 del 4 agosto 2011: la sospensione disposta dal milleproroghe alle nuove regole di impugnazione dei licenziamenti trova applicazione anche per i termini di decadenza circa l'impugnativa della validità del termine apposto al contratto
- **Tribunale di Milano** - sentenza n. 4404 del 29 settembre 2011: il differimento del milleproroghe sui termini di decadenza non è applicabile ai contratti a termine (di segno opposto rispetto alle sentenze di cui al punto precedente)

**I NUMERI**

270

**GIORNI**

Sono i giorni entro i quali, effettuata l'impugnativa, va proposto il ricorso in giudizio. Il termine si restringe a 60 giorni in caso di fallimento di un eventuale tentativo di conciliazione o arbitrato

60

**GIORNI**

È il termine entro il quale deve essere impugnato il licenziamento. Senza il rispetto di questa scadenza non è possibile proporre la successiva azione giudiziale

2

**SCADENZE**

Oltre al termine già esistente di 60 giorni per impugnare il licenziamento, il collegato ne ha introdotto uno successivo per il ricorso giudiziale

5

**ANNI**

Termine decadenziale previgente (dall'impugnativa) per poter proporre ricorso in Tribunale. Addirittura non era previsto un termine per le azioni di nullità

**Corte dei conti Lombardia.** Vietato «allungare» il contratto di servizio all'in house che gestisce funzioni strumentali

## Niente proroga dell'affido diretto

*No alla raccolta rifiuti, anche se a tempo, per la partecipata con doppia attività - EFFETTI A CASCATA/Impossibile riassorbire il personale non trasferito con l'esternalizzazione perché l'operazione è finanziariamente onerosa*

**N**iente affidamento diretto del servizio rifiuti alla propria partecipata che svolga sia attività nell'ambito dei servizi pubblici locali, sia servizi strumentali all'attività degli enti soci. E neppure proroga in via eccezionale del servizio nelle more del riassetto societario necessario per adeguare l'oggetto sociale dell'in house ai vincoli dell'articolo 13 del DL 223/2006 proprio per evitare questa doppia attività. Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sezione controllo della Lombardia, nella deliberazione 653 del 12 dicembre 2011, con cui ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviata da un Comune in merito alla possibilità di rinnovo dell'affidamento diretto alla propria in house – nelle more della scadenza del contratto di servizio – nonostante la società gestisse sia servizi pubblici, sia attività strumentali. **La richiesta.** Il Comune aveva anche precisato che tale partecipata «effettivamente non si era ancora attivata per allinearsi ai dettati normativi di cui

all'articolo 13 del DL 223/2006, in quanto il termine del 4 gennaio 2010... è caduto in periodo di scadenza del vecchio consiglio di amministrazione e del vecchio collegio sindacale». L'ente aveva comunque manifestato la volontà di apportare le modifiche statutarie e attuare il riassetto societario necessario per garantire la legittima gestione dei servizi: queste modifiche, tuttavia, non potevano diventare operative entro la scadenza del contratto di servizio e non essendo più in tempo per procedere a una gara, l'ente locale aveva manifestato l'intenzione di affidare direttamente il servizio e adeguare lo statuto solo successivamente. Il Comune, infine, aveva chiesto ai magistrati contabili se, in caso di risposta negativa, era possibile riassumere direttamente il servizio, assorbendo il personale dalla società, anche se non aveva rispettato il patto di stabilità nel 2010 e nel 2011. **La risposta.** La Corte ha chiarito preliminarmente che l'eventuale ritorno alla gestione diretta, con conse-

guente assorbimento dei dipendenti della società, non risulta ammissibile non avendo il Comune trasferito il proprio personale, al momento dell'esternalizzazione del servizio, ma avendolo ricollocato all'interno dell'ente con diverse mansioni. La dotazione organica del Comune quindi non è stata diminuita all'epoca e, pertanto, la prospettata ipotesi di reinternalizzazione del servizio, con contestuale assunzione di nuove unità di personale, è un'operazione finanziariamente non neutra per le casse comunali. Inoltre, la Corte ha ribadito che gli enti che non rispettano il patto di stabilità interno non possono comunque assumere. Per quanto riguarda la possibilità di poter prorogare l'affidamento del servizio nelle more degli adempimenti obbligatori dello statuto della partecipata, i magistrati hanno definito incompatibile con l'attuale assetto legislativo il fatto che la società svolga servizi pubblici locali e strumentali in contemporanea. Le società strumentali non possano svolgere, in relazione alla

loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché, in caso contrario, si verificherebbe un'alterazione o comunque una distorsione della concorrenza all'interno del mercato locale di riferimento. Era onere degli enti intervenire entro il 4 gennaio 2010 per adottare soluzioni organizzative che comportassero la reinternalizzazione dei servizi strumentali ovvero l'affidamento a terzi con gara dei servizi pubblici locali a rilevanza economica o, ancora, la creazione di distinti organismi societari per la gestione in modo separato delle attività strumentali e dei servizi pubblici locali. La Corte ha chiarito quindi che gli enti, che detengono partecipazioni in società che gestiscano contestualmente le due attività, non possono affidare legittimamente a tali in house la gestione di alcun servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Federica Caponi**

**Riorganizzazioni.** Interpretazione favorevole dell'articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010

## Due anni in più per le dismissioni ai Comuni fino a 50mila abitanti

*IL PRINCIPIO/Secondo i magistrati contabili c'è tempo fino al 2013 (e non entro dicembre 2011) per ridurre a una sola le società locali*

I Comuni tra 30mila e 50mila abitanti hanno due anni in più per ridurre a una sola le partecipazioni societarie. Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione controllo della Lombardia, con le deliberazioni 602 e 603, entrambe del 15 novembre 2011, stabilendo – con un'interpretazione "innovativa" dell'articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010 – che le partecipazioni detenute potranno essere riorganizzate entro il 31 dicembre 2013 e non entro la fine del 2011. I magistrati contabili hanno ricostruito il dettato legislativo, richiamando le numerose modifiche introdotte dal legislatore nel corso dell'ultimo anno, sostenendo che il termine del 31 dicembre 2013 rispetterebbe sostanzialmente la ratio ispiratrice della norma, «nonostante» l'assetto legislativo sia formalmente diverso. La Corte ha precisato che la diversa scansione temporale per le dismissioni contra legem in funzione delle soglie dimensionali «non appare ex se irragionevole, in quanto la ratio può essere individuata in una diversa esigenza di snellimento degli apparati» ed è coerente con l'impianto generale del citato articolo 14. Inoltre, appare logico che la medesima soglia dimensionale dei 30mila abitanti ponga uno spartiacque in materia di partecipazioni societarie (oltre che nell'an e nel quantum) anche nel «quando», differenziando le categorie di enti locali per la scansione cronologica delle dismissioni. Il testo del citato comma 32 indica però testualmente, per i Comuni maggiori, il termine del 31 dicembre 2011; ulteriormente "aggravato" dopo che il Dl 98/2011 ha soppresso la norma di delega a un apposito decreto ministeriale delle eventuali deroghe. Questa possibilità era attesa soprattutto dai Comuni più grandi, in quanto quelli con popolazione inferiore a

30mila abitanti hanno già tempo fino al 31 dicembre 2012 per effettuare verifiche sulle loro partecipazioni societarie e potranno mantenerle e costituirne altre rispettando alcune condizioni espressamente disciplinate nello stesso comma 32. Al contrario, sembrava che gli enti fino a 50mila abitanti potessero mantenere soltanto una partecipazione e mettere in liquidazione tutte le altre, formalmente, entro il 31 dicembre 2011. La presa di posizione dei magistrati contabili lombardi non può che essere accolta con favore, date le rilevanti criticità connesse alla messa in liquidazione di numerose partecipazioni (nonostante le perplessità circa la sostenibilità giuridica e la valenza vincolante che tale interpretazione può avere): la norma così "ricostruita" sembrerebbe consentire ai Comuni interessati di godere di un arco temporale più congruo – fino a fine 2013 – per ridurre e riorganizzare

le proprie partecipazioni. La questione comunque non può considerarsi risolta, anche perché ha posticipato di due anni il termine per la messa in liquidazione, lasciando inalterate le rilevanti problematiche economiche e sociali che si produrrebbero laddove gli enti fossero chiamati al rispetto meramente formale del comma 32. È quindi quanto mai necessario un intervento legislativo che affronti la questione, non più rinviabile, della selezione qualitativa (e non meramente quantitativa) di tutte le partecipazioni societarie pubbliche, che impegni gli enti verso una reale razionalizzazione delle partecipazioni in essere, salvaguardando però le realtà societarie strategiche, che rappresentano una fonte importante di risorse, oltreché buone pratiche gestionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**F. Cap.**

Accantonamenti. Seppure in B13 nei bilanci

## Accantonamenti da affitto ai gestori deducibili dall'Irap

Partecipate dei Comuni al rebus accantonamenti. Le modalità di determinazione della base imponibile Irap divergono sensibilmente da quelle ai fini Ires. Pur non potendo essere diversamente – pena il declassamento dell'Irap al rango di addizionale o la sua sparizione in relazione a potenziali contrasti con la Costituzione e con la normativa europea – è necessario inquadrare correttamente determinate fattispecie. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 446/1997, come modificato dalla legge 244/2007, alcuni accantonamenti che potrebbero essere deducibili ai fini Ires non lo sono ai fini Irap, in quanto civilisticamente inseribili nelle voci B12 e B13 del bilancio. Questo aggravio penalizza le aziende partecipate dai Comuni perché spesso le infrastrutture usate per la gestione dei diversi servizi (acqua, gas,

rifiuti e così via) sono di proprietà dei Comuni o di holding da questi costituite per la gestione dei beni comunali e vengono concesse ai soggetti gestori in uso con contratti di affitto rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 2561 e 2562 del Codice civile. Cosa che obbliga gli affittuari ad accantonamenti per coprire i costi di ripristino delle infrastrutture al termine del rapporto concessorio del servizio. Questi accantonamenti, rientrando nella voce B13 del bilancio civilistico, sono apparentemente indeducibili ai fini Irap per via del ricordato articolo 5 del Dlgs 446/1997. Il problema è stato posto all'agenzia delle Entrate mediante interpello nel quale un'azienda faceva presente che le somme accantonate fuoriescono dalla discrezionalità del cda e sono oggettivamente determinate sulla base del valore ammortizzabile dei beni

"affittati" e della durata del rapporto concessorio. L'agenzia, con una condivisibile risposta, partendo dal presupposto che eventuali ammortamenti potrebbero essere regolarmente deducibili sia ai fini Ires (articolo 102, comma 8 del Tuir) che ai fini Irap, in quanto inseribili in una voce che consente la detrazione, diversa dalla voce B13, ne ammette la detraibilità in ciascun esercizio ai fini della determinazione della base imponibile Irap. L'agenzia sottolinea che «al riguardo, si osserva che l'accantonamento che viene stanziato annualmente in bilancio ha la funzione economica di contrapporre ai ricavi conseguiti nell'esercizio (derivanti dall'utilizzo dei beni aziendali affittati) l'onere relativo al ripristino di valore dei beni affittati maturato nel periodo stesso. In altri termini, la deduzione dell'accantonamento in questione

favorisce una rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico dell'esercizio». Partendo dal presupposto dell'oggettiva determinazione dell'accantonamento in base al principio contabile Oic n. 19, e dalla mancanza di discrezionalità degli amministratori, conclude per la detraibilità ai fini Irap di questi accantonamenti, anche se civilisticamente appostati nella voce B13. Dal momento che l'articolo 5 determina una pluralità di situazioni che andrebbero attentamente individuate per non provocare pesanti conseguenze economiche per le aziende, sarebbe auspicabile che l'agenzia emanasse propri chiarimenti anche tenendo conto delle aperture, sia pur timide, in tema di Irap, contenute nella recente manovra Monti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Paolo Maggiore**

**ANCI RISPONDE****L'ente declina il limite ai co.co.co nella scuola**

**I**l comma 102, articolo 4 della legge di stabilità per il 2012 prevede che le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, relative alla riduzione della spesa per lavoro flessibile, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali. Il comma 28 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo deter-

minato o con convenzioni ovvero con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni un ulteriore vincolo riguarda la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, nonché per il lavoro accessorio: questa spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le

rispettive finalità nel l'anno 2009. Occorre sottolineare che si tratta di una norma di principio che gli enti locali dovranno declinare nell'ambito della propria autonomia, coerentemente con le proprie esigenze funzionali e compatibilmente alla esigenza di erogare i servizi fondamentali alla collettività come ad esempio i servizi scolastici ed educativi, nell'ambito dei quali, per la particolare struttura dei cicli scolastici, l'utilizzo di per-

sonale con rapporto di lavoro flessibile è molto diffuso. Proprio in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, si ritiene che nell'ambito delle misure di contenimento e riduzione della spesa per il lavoro flessibile, l'ente possa definire un regime ad hoc. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**I contratti in essere non vengono toccati**

*Il Comune ha effettuato un'assunzione a tempo determinato nel dicembre 2010 con scadenza giugno 2012. A seguito dei nuovi limiti imposti agli enti locali per il reclutamento di personale a tempo determinato, questa assunzione rimane sino alla scadenza o deve terminare prima, in particolare con la fine del 2011?*

Si ritiene che la norma non intervenga sui contratti in essere e legittimamente stipulati. Senza assunzioni nel 2009 vale la media 2007-2009

*Alla luce di quanto previsto dall'articolo 4, comma 102, lettera b) della legge 183/2011, se nel 2009 un ente locale non ha effettuato nessuna assunzione a tempo determinato ma nel 2012 avrà la necessità di assumere un tempo determinato, rispettando ovviamente tutte le limitazioni di spesa per il personale, cosa può fare?*

In merito al quesito posto si sottolinea che il comma 28, articolo 9 del decreto legge 78/2011 prevede che: «Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009».

**È possibile l'adeguamento graduale**

*Gli enti locali, da gennaio 2012, potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Trattandosi di norma di principio alla quale gli enti locali debbono adeguarsi, sarebbe plausibile un adeguamento graduale che preveda un iniziale taglio del 10% per giungere nell'arco di 5 anni al 50 per cento? Oppure sarebbe possibile differenziare la percentuale di taglio in base alla tipologia di contratto? Ad esempio 50% per i collaboratori coordinati e continuativi, 30% per i tempi determinati, 20% per la somministrazione e così via?*

Si ritiene che trattandosi di norma di principio, l'ente sia legittimato ad articolare la disciplina di dettaglio nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze organizzative; pertanto le ipotesi di disciplina di dettaglio prospettate sembrerebbero in linea con il dettato normativo.

# Trento è la città più vivibile

*La ricerca sulla qualità della vita nel 2011 registra un calo generalizzato del livello di benessere. Ma le grandi città si candidano a guidare la ripresa*

**T**rento si conferma per il secondo anno consecutivo al primo posto nella classifica elaborata dall'Università La Sapienza di Roma per ItaliaOggi sulla qualità della vita. A conferma di un benessere che, nonostante i ritocchi effettuati quest'anno nei criteri metodologici, per rendere la ricerca sempre più aderente al vissuto reale delle città italiane, non teme confronti. Dalla ricerca emergono anche altri aspetti di interesse. Oltre al dato un po' scontato che la crisi economica ha portato ad un peggioramento complessivo della qualità della vita, percepito in modo più acuto nelle regioni meridionali, vi è la sorpresa di un miglioramento dei livelli di benessere nei grandi centri urbani. In effetti, se è vero che dai primi anni 80 le grandi città hanno continuato a perdere abitanti, da qualche

tempo si registra una netta inversione di tendenza: la popolazione delle metropoli ha ricominciato a crescere, un chiaro indice di miglioramento della qualità della vita. Il motivo è semplice: le città hanno ripreso ad attirare investimenti. Roma, che per molto tempo è rimasta sotto i 3 milioni di abitanti, ora quasi è arrivata a 4 milioni. Lo stesso fenomeno si è registrato a Milano. È una criticità o una opportunità? Dal punto di vista ambientale l'inurbamento sembra un fatto negativo, in realtà il progredire della tecnologia sta risolvendo molti dei problemi che si ponevano fino a poco tempo fa. Si pensi solo alle energie sostenibili e alle possibilità che stanno aprendo per produrre energia senza inquinare. Altro fattore di sviluppo: l'istruzione. Le grandi città come Roma e Milano hanno dato origine a molti nuovi

atenei, che possono sopravvivere solo contando su una massa critica di studenti in grado di giustificare gli investimenti necessari a sviluppare nuove modalità di trasmissione del sapere. Secondo Edward Glaeser, uno dei massimi esperti di economia urbana, le grandi metropoli in tutto il mondo si stanno attivando per reinventarsi. I due pilastri di questo processo sono proprio l'istruzione e la libera impresa. Sono questi i fattori determinanti che consentono alle città di superare per prime i momenti di crisi dei sistemi economici. La conferma viene dai dati della ricerca sulla qualità della vita di ItaliaOggi dove emergono, in netta controtendenza con la situazione media italiana, segnali evidenti di aumento del benessere nelle grandi città. Restano stabili gli aspetti negativi, come l'inflazione o il

costo degli immobili, mentre migliorano quelli positivi, come il livello medio dei consumi, il valore aggiunto pro capite, i depositi bancari, la qualità dell'ambiente. I centri urbani si stanno reinventando e proprio da qui potrebbe ripartire la crescita economica, con premesse diverse rispetto a quelle che hanno consentito il boom degli anni 50 e 60: in primo luogo un maggior rispetto dell'ambiente e del capitale umano. Tutto questo passa dal superamento del concetto di green economy, legata ad un anticonsumismo che ha come conseguenza inevitabile il taglio degli investimenti e dello sviluppo. Ora le città stanno scoprendo la cd blue economy capace, grazie all'uso sapiente della tecnologia, di inventare sviluppo sostenibile. E questa è una buona notizia.

**Marino Longoni**

Con due decreti di fine anno ufficializzato il rinvio degli ultimi adempimenti ambientali

# Rifiuti, un'ondata di proroghe

*Il Sistri slitta al 2 aprile, addio alla discarica al 31 dicembre*

**A**ppuntamento dall'aprile 2012 in poi per l'operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico rifiuti, per la denuncia dei rifiuti gestiti nel 2011 e per il divieto di conferimento in discarica di determinati rifiuti. Con due provvedimenti di fine anno, il rituale decreto legge «Milleproroghe» e un parallelo dm Ambiente (il primo approvato il 23 dicembre, il secondo pubblicato sulla G.U. della medesima data), il Legislatore ha fatto slittare tutti i principali termini di scadenza in materia ambientale, quali la partenza dell'atteso «Sistri» (posticipata al 2 aprile 2012) e del connesso «Mudino» (la denuncia dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso dell'anno 2011, prorogata al 30 aprile 2012), l'avvio a pieno regime del meccanismo di «addio alla discarica» imposto dalle norme comunitarie (saltato al 1° gennaio 2013). **Sistri.** In base al nuovo «Milleproroghe» è slittato dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 l'obbligo per i medi e grandi gestori di rifiuti di adempiere agli obblighi operativi del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (ossia comunicazione telematica al sistema informativo centrale dei rifiuti gestiti, tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto, monitoraggio ingresso/uscite dalle discariche). L'appuntamento per i piccoli produttori non partirà invece prima del 1° giugno 2012, poiché nel prorogare di due mesi il termine generale di partenza del sistema Sistri stabilito dal dl 138/2011 il nuovo «Milleproroghe» ha salvato il più lungo termine concesso dal dl 70/2011 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 Kg/litri al giorno (novero di soggetti individuato dal combinato disposto degli articoli 212, comma 8, dlgs 152/2006, comma 5, dm Ambiente 26 maggio 2011, 3, comma 1, dm Ambiente 52/2011) termine che scatterà dalla data stabilita da un futuro dm Ambiente e che non potrà essere (per espressa statuizione dello stesso dl 138/2011) anteriore al 1° giugno 2012. Il nuovo «Milleproroghe» fa altresì slittare dal 31 dicembre 2011 al 2 luglio 2012 il termine iniziale (previsto dal dlgs 205/2010) dell'obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo «occasionale e saltuario». Sempre tramite un decreto del dicastero dell'ambiente (questa

volta previsto però dal citato dl 138/2011 e i cui termini di adozione sono già scaduti lo scorso 16 dicembre 2011) arriverà un ulteriore alleggerimento degli oneri Sistri, alleggerimento consistente nella mera facoltatività (in luogo della obbligatorietà) di aderire al sistema di tracciamento telematico per chi gestisce in quantità limitate specifiche tipologie di rifiuti a «bassa criticità ambientale». Fino allo scoccare dei nuovi termini di operatività del Sistri, lo ricordiamo, il regime per il tracciamento dei rifiuti continuerà a essere quello del cosiddetto «doppio binario» previsto dall'articolo 12, comma 2 del dm 17 dicembre 2009, ossia: obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e formulario di trasporto; facoltatività di adesione al sistema di tracciamento telematico. **Denuncia rifiuti (cosiddetto «Mudino»).** Come accennato, parallelamente al rinvio degli adempimenti operativi Sistri, il nuovo decreto del ministero dell'ambiente di fine anno (dm 12 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2011 n. 298) ha spostato i termini per la denuncia (da effettuarsi mediante l'apposita scheda Sistri prevista dm 17 dicembre 2009, scheda meglio nota come «Mudino») dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel

corso dell'anno 2011 e non coperti dal Sistri, prevedendo inoltre (sulla base del fatto che il sistema di tracciamento telematico dei rifiuti non partirà che dal 2 aprile 2012, come previsto dal citato dl «Milleproroghe») il calendario per l'analoga denuncia relativa ai rifiuti gestiti «fuori Sistri» nel corso del 2012. In base al nuovo scadenziario disegnato dal dm Ambiente 12 novembre 2011 gli appuntamenti sono i seguenti: le informazioni relative ai rifiuti gestiti nel corso dell'anno 2011 dovranno essere comunicate entro il 30 aprile 2012; le informazioni relative ai rifiuti gestiti nel corso dell'anno 2012 non coperti dal Sistri dovranno essere invece comunicate entro i successivi sei mesi dalla operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, operatività che scatterà (rispettivamente, come accennato) il 2 aprile 2012 per i medi e grandi gestori di rifiuti (con conseguente obbligo di comunicazione dati entro il 2 ottobre 2012) e dopo il 1° giugno 2012 per i piccoli gestori (in una data, come stabilito dal dl 70/2011 più sopra ricordato, che sarà precisata dal Minambiente con decreto e che farà scattare da quel momento i sei mesi entro cui effettuare la comunicazione dei dati «Mudino»). A esse-

re obbligati alla «Mudino» sono i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti già tenuti alla presentazione del «modello Unico di dichiarazione ambientale» (cosiddetto «Mud») previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. **«Addio alla discarica».** I rifiuti con «Pci» (ossia potere calorifico inferiore) superiore a 13 mila kJ/kg potranno continuare a essere ammessi in discarica fino al 31 dicembre 2012. Il citato dl «Milleproroghe» ha spostato dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 l'«addio alla discarica» per i rifiuti in parola previsto dal dlgs

36/2003 in attuazione della direttiva comunitaria 1999/31/Ce. La scelta, si legge nella relazione al decreto legge approvato il 23 dicembre 2011, è stata informata dalla carenza di impianti di recupero energetico da rifiuti a livello nazionale. Una nuova stretta alla gestione dei rifiuti in discarica arriverà però proprio nel 2013, anno che costringerà l'Italia a tradurre sul piano nazionale (e attraverso la rivisitazione del dlgs 36/2003 in parola) le ultime disposizioni comunitarie dettate dalla direttiva 2011/31/Ce, direttiva che, riformulando l'omonimo provvedimento comunitario madre n. 1999/31/Ce, im-

pone nuovi adempimenti alla discariche che ospitano mercurio metallico per oltre un anno. In base alla nuova direttiva 2011/31/Ce (Guue del 10 dicembre 2011 n. L328) l'ammissibilità di tali rifiuti da parte delle discariche dovrà infatti essere subordinata dagli Stati membri al rispetto di particolari procedure preliminari (campionamento «ad hoc» compreso), lo stoccaggio temporaneo dovrà poi essere effettuato in modo separato dagli altri rifiuti e tramite serbatoi rispondenti a precisi parametri tecnici. Con l'upgrade delle norme sul deposito dei rifiuti scatterà inoltre dal 2013 la piena applicabilità allo stoc-

caggio del mercurio metallico il meccanismo di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti previsto dalla direttiva 96/82/Ce, meccanismo (meglio noto come «Seveso») e tradotto sul piano nazionale con il dlgs 334/1999) fino a oggi non pienamente declinabile alla fattispecie in esame a causa (come sottolinea la stessa Ue nella nuova direttiva 2011/31/Ce) della mancanza di requisiti tecnici supplementari di sicurezza analoghi a quelli ora previsti. © Riproduzione riservata

**Vincenzo Dragani**

Dopo le proteste degli abitanti e dei familiari delle vittime il Comune potrebbe rifiutare i 18 milioni proposti

## Eternit, sugli indennizzi Casale frena

**ALESSANDRIA** — Il Comune di Casale potrebbe respingere i diciotto milioni di indennizzo proposti dall'Eternit a poco più di un mese dalla sentenza del 13 febbraio. Davanti alla Prefettura di Alessandria, dove cittadini e rappresentanti dell'Associazione familiari vittime dell'amianto avvolti nella bandiera tricolore («Eternit: giustizia») attendono notizie sull'esito dell'incontro con il ministro della salute Renato Balduzzi, il sindaco del Pdl Giorgio Demmezzis si confronta con il vicesindaco Giuseppe Filiberti e l'assessore all'ambiente Vito De Luca. «Non possiamo non tener conto dell'impegno assunto oggi dal ministro — dice — da

oggi nasce un percorso che dovrebbe permettere al nostro Comune di esercitare un ruolo centrale nella lotta alle morti da amianto». Il primo passo sarà un incontro tecnico a Roma a metà gennaio, annuncia Balduzzi, che dopo il colloquio con gli amministratori di Casale ha voluto incontrare la delegazione di Casale: rappresentanti dell'Associazione guidati dall'indomita presidente Romana Blasotti Pavese e dal coordinatore Bruno Pesce. «L'amianto è un'emergenza nazionale e anche internazionale e la vostra battaglia ha fatto storia», dice il ministro dopo aver ascoltato richieste e resoconti. Saranno tre i ministeri coinvolti nei pro-

grammi per completare la bonifica dell'amianto e incentivare la ricerca medica sul mesotelioma: salute, ambiente e sviluppo economico. E durante gli incontri in ministero saranno valutate le proposte che il sindaco di Casale ha presentato ieri, un dossier che mette al centro delle richieste il potenziamento del Centro di ricerca e prevenzione sui rischi da amianto. Balduzzi non ribadisce le valutazioni dei giorni scorsi sulla transazione fra il Comune di Casale e l'imputato svizzero Stephan Schmidhelmy. «Con questa giacca di ministro non faccio commenti, non avrei neppure elementi perché non conosco l'offerta». Ma l'impegno è pre-

so: «Nel mio ruolo farò tutto quello che posso perché si avvii un percorso che coinvolga tutto il territorio, a partire dalla Regione Piemonte». Romana Blasotti Pavese è soddisfatta: «Siamo contenti che il ministro abbia voluto riconoscere l'importanza della nostra battaglia di anni». E il coordinatore dell'Associazione Bruno Pesce promette che le proteste per spingere il Comune a rifiutare l'offerta dell'Eternit riprende già da questo fine settimana: «Non era questo il tema dell'incontro di oggi, ma da domani si ricomincia».

**Sara Strippoli**

CAPODANNO/Nelle città. A Bari si esamineranno quindici filmati

# Il fallimento delle ordinanze

## Poche multe a chi ha sparato

**ROMA** — Non hanno evitato completamente spari e feriti le ordinanze di molti sindaci italiani, tra cui quelli di Torino, Milano, Venezia e Bari, con le quali si sono vietati i botti e i fuochi di artificio nella notte di Capodanno. A Torino, nonostante il divieto, già pochi minuti dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per auto incendiate e roghi pericolosi. Molte le segnalazioni, ma nessuna multa. È andata eglio a Milano, dove tuttavia non sono mancati i feriti, anche se il loro numero è

sceso dagli 8 dello scorso anno ai tre dell'altra notte. «È stata una scelta giusta — ha detto Giuliano Pisapia — . I feriti sono diminuiti e gli ispettori ambientali di Amsa hanno rilevato una riduzione dei residui di materiali utilizzati per i botti». Oltre un quintale di botti sono stati sequestrati e quasi trecento le multe effettuate per chi è stato sorpreso ad infrangere il divieto di sparare. Venezia è riuscita a far rispettare l'ordinanza e in centro si sono visti soltanto i fuochi d'artificio istituzionali, quest'anno in rosso e oro: la

polizia ha fatto 46 multe per possesso di materiale pirotecnico vietato e commercio abusivo. A Bari, invece, nonostante il divieto si è sparato perfino in centro, sotto il palazzo del Comune. «Hanno sparato botti quasi esclusivamente i clan malavitosi e i loro fiancheggiatori e hanno fatto esplodere ordigni davanti al Comune per sfida», ha denunciato il sindaco Michele Emiliano che per il prossimo Capodanno, tuttavia, promette controlli maggiori. Quanto alle multe queste non dovrebbero mancare: nelle

mani della polizia ci sono una quindicina di filmati dai quali si cercherà di risalire alle persone che non hanno rispettato il divieto imposto dal primo cittadino. Ad Ercolano, in provincia di Napoli, il provvedimento è rimasto solo sulla carta: lo scoppio di ordigni artigianali ha provocato danni all'arredo urbano e ad un paio di negozi. Invece a Cosenza, l'ordinanza è stata rispettata: non si sono verificati feriti grazie ai controlli compiuti nella notte.

**M. Io.**

**Liberalizzazioni.** Novanta giorni per adeguarsi, i dubbi di Con-  
fcommercio

## **Negozi sempre aperti Roma e Napoli pronte al via**

*Da oggi nessun limite di orario. Cauti Milano e Torino*

**ROMA** — La liberalizza-  
zione degli orari dei negozi  
è legge. Ed è totale. Da oggi  
qualsiasi esercizio commer-  
ciale potrà tenere aperta la  
saracinesca tutto il tempo  
che vuole, in qualsiasi parte  
d'Italia, senza limitazione  
alcuna. Negozi, bar, restoranti,  
locali, grandi magazzini,  
supermercati. E' l'effetto della  
manovra di Mario Monti. Ed è una  
vera e propria rivoluzione. Una  
rivoluzione che, però, potrebbe  
subire dei rallentamenti. La legge  
approvata dal governo di Monti  
concede infatti novanta giorni  
di tempo agli enti locali per  
adeguare i propri ordinamenti  
a questa liberalizzazione. Nella  
Capitale è già tutto pronto,  
soprattutto dal punto di vista  
dell'ordine pubblico. Ma nel resto  
d'Italia si stanno ancora adeguando,  
mentre i sindacati del commercio  
sono già pronti a dichiarare guerra a

questa una legge che— sostengono—  
alla fine porterà ad una perdita di  
circa 67 mila posti di lavoro del settore.  
Davide Bordoni, assessore alle Attività  
produttive di Roma, con i sindacati ha  
aperto un tavolo anche di trattative.  
Ma nel frattempo ha già diramato una  
circolare ai comandi dei vigili e ai  
municipi annunciando che la rivoluzione  
nella città eterna partirà proprio oggi:  
«Monitoreremo la situazione grazie  
al tavolo in Campidoglio. Roma è una  
città complessa»: Bordoni, però, ha molta  
fiducia. La stessa fiducia di Luigi de  
Magistris, sindaco di Napoli: «Noi ci  
eravamo già mossi in maniera autonoma  
per promuovere le liberalizzazioni degli  
orari dei negozi. Questa legge nazionale  
è una strada che condividiamo in pieno.  
L'assessore al Commercio dovrà fare le  
sue valutazioni, ma nel frat-

tempo se i negozi di Napoli vogliono  
cominciare ad adeguarsi, io sono felice».  
Molto più cauta la reazione lombarda.  
A Milano e anche al Pirellone hanno  
intenzione di usare a fondo i novanta  
giorni di tempo che la legge mette a  
disposizione per valutare gli adeguamenti  
delle norme, mentre a Torino l'assessore  
al Commercio scuote tristemente la testa.  
Dice infatti l'assessore Giuliana Tedesco:  
«Sono molto preoccupata per questa  
legge. E lo sono soprattutto per via della  
sicurezza: locali notturni e sale da gioco  
potranno darci molto da pensare. Ma non  
solo. Credo che alla fine questa liberalizza-  
zione si risolverà ad una lotta senza  
quartiere fra centri commerciali e super-  
mercati, a danno dei negozi piccoli e  
medi». L'opinione dell'assessore torinese  
ricalca la strada della protesta intrapresa  
dai sindacati che

pensano alla perdita dei posti di lavoro  
immaginando la chiusura di molti negozi,  
schiacciati dalla concorrenza delle  
grandi distribuzioni. «In dettaglio a  
chiudere sarebbero 12 mila esercizi  
alimentari, 11 mila e 300 nell'abbigliamento  
calzature, 3 mila e 300 tra ferramenta,  
cartolerie e librerie», avverte Marco  
Venturi, il presidente della Confesercenti  
che lancia l'allarme occupazionale. Anche  
Maria Luisa Coppa, vicepresidente della  
Confcommercio, è ben più che preoccupata.  
Ma oltre che lanciare l'allarme, Maria  
Luisa Coppa propone anche un interrogativo:  
«Siamo sicuri che questo provvedimento  
sia legale? Sono le Regioni che dettano le  
regole del commercio. E' giusto che arrivi  
una legge nazionale a stravolgere tutto?».

**Alessandra Arachi**

## La manovra prevede anche un aumento dell'Iva a partire da ottobre **Dall'Imu alla tassa sul lusso tutte le novità fiscali del 2012**

### *Stangata sulla casa, si salvano le famiglie numerose*

**ROMA** - Una raffica di tasse. Ma anche sostanziose misure per combattere l'evasione. Non sono poche le novità fiscali previste per il 2012. **CASA** L'elemento più importante è il definitivo pensionamento dell'Ici, che verrà rimpiazzata dall'Imposta municipale propria (Imu). Si applicherà anche alle prime case con un'aliquota dello 0,4%, che i comuni potranno aumentare o diminuire di 0,2 punti percentuali. Il governo attenua il prelievo sull'abitazione principale con una detrazione di 200 euro, che potrà salire nel 2012 e nel 2013 fino a 600 euro per le famiglie con figli a carico. Si salvano quindi le famiglie numerose. Gettito atteso 3,4 miliardi nei primi due anni e 3,8 dal 2014. L'aliquota sulle seconde e terze case è dello 0,76% e i comuni la potranno alzare o diminuire di 0,3 punti percentuali. Il premier Monti ha garantito che, per effetto delle detrazioni, 6 milioni di famiglie saranno esentate dal prelievo. La rivalutazione delle rendite catastali resta ferma al 5% ma aumentano i diversi moltiplicatori per il calcolo del valore catastale. Si passa, ad esempio, a 160 per le abitazioni classificate nel gruppo A, vale a dire la maggior parte. Mentre per gli immobili di banche e assicurazioni il moltiplicatore sale da 60 a 80. **CAPITALI**. La manovra prevede, per i capitali condonati con le quattro edizioni dello scudo fiscale, «un'imposta di bollo speciale annua del 4 per mille», quindi permanente. Non solo: per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è fissata nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Gettito atteso 1,4 miliardi nel 2012, 1,9 miliardi nel 2013 e 559 milioni dal 2014. Il governo introduce anche un'imposta pari allo 0,76% sul valore degli immobili situati all'estero, che dovrebbe fruttare 98,4 milioni dal 2012 in poi.

**LUSO**. Aumentano le tasse sui beni di lusso come barche sopra i 10 metri di lunghezza, auto con potenza superiore a 185 chilowatt e aerei privati. **TITOLI**. La manovra modifica l'imposta di bollo sui dossier titoli introducendo un'imposizione proporzionale su tutte le attività finanziarie, eccetto fondi pensione e fondi sanitari. L'imposta ha un'aliquota dello 0,1% nel 2012 e dello 0,15% dal 2013. Prevista un'analoga imposta con identiche aliquote anche sul valore delle attività detenute all'estero da residenti italiani. Il prelievo vale però anche per il 2011 e si calcola deducendo un credito di imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. **CONTI CORRENTI**. L'imposta di bollo annuale sui conti correnti di soggetti diversi da persone fisiche sale di 26,2 euro a 100 euro. Nel caso di

persone fisiche, il bollo resta pari a 34,2 euro ma non è dovuto se il valore medio di giacenza annuo è pari o inferiore ai 5 mila euro. **IVA**. Dal primo ottobre del 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21% saliranno di 2 punti. Dal 2014 le due aliquote saliranno di altri 0,5 punti percentuali. Il governo quantifica il maggior gettito in 3,2 miliardi nel 2012, 13 nel 2013 e 16 miliardi nel 2014. **EVASIONE**. Centrale il capitolo contro la lotta all'evasione: la manovra riduce a 1.000 euro, dagli attuali 2.500, la soglia massima per i pagamenti in denaro contante e per l'utilizzo di titoli al portatore. Rischia la reclusione chi trasmette all'amministrazione fiscale documenti falsi. Le banche dovranno comunicare all'anagrafe tributaria i movimenti dei conti correnti.

**LIBERO** – pag.2

**BOTTA SECCA.** Stando ai piani dell'esecutivo l'incremento avrebbe interessato 22-25 milioni di italiani. Ma per come è stato attuato riguarderà tutti quanti

## Le Regioni fanno la cresta sull'Irpef

*Per pareggiare i tagli, il governo aveva autorizzato l'aumento delle addizionali dello 0,33%. Ma molti governatori hanno sfornato di più*

**D**a ieri 20 governatori regionali su 20 esistenti sono diventati tutti papabili per la guida di un governo tecnico. Tutti Mario Monti in pectore, pronti ad usare la stessa bacchetta magica per mettere a posto i conti pubblici: la stangata fiscale. E come il premier tutti i governatori dalle Alpi alla Sicilia hanno aumentato qualsiasi aliquota fiscale sulle persone fisiche fosse in loro potere manovrare di un terzo di punto (più esattamente dello 0,33%), su qualsiasi tipo di reddito. C'è chi ha fatto anche qualcosa in più, gettando la mannaia fiscale ben oltre l'ostacolo, come Nichi Vendola, ma nessuno dei suoi colleghi ha fatto scelte differenti. Tutti al riparo della stessa manovra Monti, tanto che all'unisono dichiarano di essere stati costretti ad aumentare le tasse, e pure retroattivamente al gennaio 2011, proprio dal premier tecnico in carica. Un pizzico di ragione i Governatori effettivamente l'hanno: l'articolo 29 del cosiddetto decreto salva-Italia stabilisce un aumento secco della aliquota minima dell'addizionale regionale Irpef disposta dallo Stato centrale: è passata dallo 0,90% all'1,23%. Quell'aumento in effetti è stato stabilito dallo stato centrale, e non c'era verso di aggirarlo, tanto più che a fronte dei maggiori incassi fiscali delle Regioni, il governo aveva tagliato a partire dal 2012 alcuni trasferimenti per un totale di 2,1 miliardi di euro. Non erano poche le regioni che avevano tenuto l'aliquota fiscale più bassa prevista dall'ordinamento per tutti i tipi di reddito. Altre l'avevano conservata per i redditi più bassi, secondo una scelta che variava da territorio a territorio, altre ancora in difficoltà con i conti della sanità, non avevano potuto scegliere, mettendo a tutti l'aliquota più alta. Secondo le prime stime quell'aumento deciso dal governo Monti avrebbe dovuto interessare fra 22 e 25 milioni di contribuenti italiani. Per come è stato applicato dai governatori invece l'aumento ha riguardato tutti i contribuenti indipendentemente dal loro reddito. **BOTTE ADDIZIONALI** La legge dice infatti che rispetto all'aliquota minima stabilita dallo Stato per le addizionali Irpef regionali, ciascun Governatore può decidere di cassa propria una variazione in su o in giù fino a mezzo punto di Irpef. Per le Regioni con i conti più disastriati è consentito oltre a quel mezzo punto un aumento ulteriore dello 0,30% (fino a un nuo-

vo massimo dell'addizionale Irpef regionale del 2,03%, scelta fatta da Campania, Calabria e Molise). Volendo quindi sarebbe stato possibile non applicare perfino quell'aumento dell'aliquota base da 0,90 a 1,23 punti percentuali. Non lo ha fatto nessuno dei 20. Secondo il dettame della norma Monti sarebbe stato possibile aumentare l'aliquota minima aumentata e lasciare invariate tutte le altre aliquote che avrebbero dato per altro gli stessi incassi dell'anno precedente, senza causare quindi alcun buco di cassa. Nessuno dei governatori ha fatto questa scelta. Tutti hanno preferito applicare in automatico un aumento di 0,33%, senza correre rischi di cassa per i tagli di Monti e magari mettendo qualcosa da parte per il futuro. L'aumento delle tasse regionali però è scattato retroattivamente, in palese e continua violazione dello Statuto del contribuente (legge che tanto vale cestinare, visto che nessun governo la rispetta), e vale sia per il 2011 che per il 2012, diventando la base per decidere le nuove aliquote negli anni successivi. **SCELTA ESPLICITA** I tagli di Monti alle Regioni partono invece nel 2012, quindi tutti i governatori avrebbero avuto ampio margine per rimodu-

lare quelle aliquote, magari differenziandole fra 2011 e 2012, solo che nessuno ha fatto questa scelta. Anzi, visto che molte delibere di aumento erano in ritardo e non sono riuscite ad essere approvate prima di Natale, i Governatori neo-tassatori hanno pure bussato alla porta del premier chiedendo una proroga per stangare meglio i loro cittadini. Monti non si è fatto pregare, e l'ha inserita al comma 14 dell'articolo 29 del decreto legge milleproroghe varato alla vigilia del Capodanno. Il testo lì inserito sembra una beffa ai contribuenti. Così infatti lo spiega la relazione tecnica del decreto legge: «la disposizione riapre i termini, a favore delle Regioni, per le deliberazioni delle maggiorazioni o delle diminuzioni dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente all'anno 2011». Diminuzioni, nessuna. Aumenti per tutti. Minimo lo 0,33%. Così la superstangata è divenuta possibile da questo primo gennaio, e chi non è riuscito a prelevare in tempo nei conguagli fiscali di dicembre, lo farà a fine gennaio o comunque entro il mese di marzo 2012.

**Franco Bechis**